



Proposte da S. Paolo Albanese

Ora pensiamo seriamente alle aree povere


S. PAOLO ALBANESE
— E' lodevole lo sforzo che l'amministrazione regionale ha compiuto, dall'entrata in vigore della legge n. 219 sui provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo dei terreni colpiti dal sisma del 23-11-'80, per predisporre in tempi brevissimi un progetto di sviluppo, come previsto dal tit. V art. 35, della citata legge. Altrettanto lodevole è la sensibilità con la quale la stessa amministrazione ha tempestivamente promosso il confronto con gli organismi intermedi e con gli amministratori locali sul progetto di sviluppo predisposto.

Questi incontri sono stati e sono estremamente utili per mettere a frutto la capacità e la volontà programmatica delle diverse realtà territoriali; capacità e volontà che non si inventano dall'oggi al domani, ma si sperimentano giorno dopo giorno con dibattiti aperti, proprio come in queste occasioni.

COSA VOLEVA LA LEGGE N. 219, CON GLI ARTT. 35 E 36? — L'art. 35 affida alla Regione il compito di provvedere alla predisposizione di piani di assetto del territorio e progetti di sviluppo.

Indica, cioè, la necessità di redigere un piano di assetto fisico ed economico insieme.

Un piano di assetto fisico ed economico, inoltre, che per promuovere sviluppo non può essere un semplice elenco, più o meno ragionato, di interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi predefiniti, ma dev'essere al tempo stesso un metodo di governo delle scelte economiche e territoriali ed uno strumento di verifica e di controllo degli in-



terventi attuativi.

E le componenti di un assetto territoriale non sono e non possono essere pochi e specifici settori di intervento finanziario pubblico. Sono molteplici e complesse e tra esse sono: le risorse e le attività primarie; le attività di trasformazione; le attrezzature; le infrastrutture; i servizi; l'ambiente; il patrimonio storico-culturale; la residenza.

Non si può programmare lo sviluppo di un territorio e di una popolazione, trascurando, ad esempio, la residenza (la casa del dopo terremoto) o i servizi (l'università in Basilicata, con la legge 219).

Gli stessi strumenti, che la legge 219 ha previsto per la emergenza e per la ricostruzione, non sono paralleli ai progetti regionali di sviluppo dell'art. 35; sono anch'essi componenti temporali di un unico processo di pianificazione più generale, che l'art. 35 richiede.

COME POTEVANO ESSERE PREDISPOSTI QUESTI PIANI DI ASSETTO DEL TERRITORIO E PROGETTI DI SVILUPPO? — Poteva procedersi: non certo delimitando tutto il territorio regionale in un'unica area ed introducendo all'interno del progetto una gerarchia tra le aree disastrose e le altre aree interne; non localizzando geograficamente solo alcune infrastrutture; ma individuando più comprensori di livello sub-regionale, più aree omogenee (aree interne, aree montane, aree disastrose) di dimensioni tali da rendere possibile, immediatamente, non solo la formulazione di un piano, ma anche una efficace gestione della scelta e un rigoroso controllo delle stesse; programmando l'uso delle ri-

sorse con un progetto fisico e socio-economico insieme, con un progetto globale ed integrativo di sviluppo; rendendo possibile, al livello territoriale individuato, il reale trasferimento di responsabilità di governo in soggetti locali; pervenendo alle priorità successivamente, con i programmi pluriennali di intervento, così come è previsto appunto dal successivo art. 36 della legge.

PERCHE' QUESTI PIANI CON LA LEGGE 219 DOPO IL TERREMOTO? — Il terremoto del 23 novembre 1980 è la calamità del Meridione, cioè una calamità non solo naturale.

Le case vecchie e fatiscenti, le popolazioni invecchiate con l'emigrazione, le strutture carenti del sottosviluppo, le strade senza sbocco, infatti, hanno nei lutti e nei disastri responsabilità pari al terremoto o alle frane imprevedibili e improvvise.

La legge 219, dopo il terremoto, con l'art. 35, ha sicuramente inteso raccomandare che nelle aree povere, emarginate, sottosviluppate non si debba più attendere un terremoto per intervenire a soccorrerle, nè si debba più intervenire sconsideratamente.

IL GIUDIZIO SUL PROGETTO REGIONALE DI SVILUPPO CHE LA REGIONE BASILICATA HA PREDISPOSTO — E' fortemente negativo. Le soluzioni in esso prospettate preoccupano, perchè, nessuna di esse risponde ai requisiti che la legge 219, una legge voluta con slancio politico e culturale dalle popolazioni del Mezzogiorno, prefigurava.

Si allontanano, inoltre, tutte le ipotesi di riequilibrio territoriale ed econo-

mico formulate in altri strumenti di pianificazione regionale per quei comuni interni e montani, che oggi, più che mai, hanno bisogno urgente non solo di riequilibrio, ma anche di protezione contro future calamità.

L'emarginazione, la degradazione, il sottosviluppo delle aree povere e deboli della regione interna si vincono con la creazione e con la attivazione di risorse e di energie locali, non già asservendole ancor più allo sviluppo delle aree forti, non già facendole gravitare ancor più entro la sfera di attrazione e di potere dei nodi territoriali privilegiati.

Una grave responsabilità, in tal senso, l'assume il programma proposto per le infrastrutture viarie.

E' un programma fine a se stesso, frammentario ed immotivato. Un sistema di trasporti ha vitale bisogno di integrarsi al sistema socio-economico complessivo.

Non è possibile continuare a pensare che lo sviluppo economico di un'area dipenda automaticamente e preponderatamente dallo sviluppo delle infrastrutture viarie.

In ultimo è da chiarire quali sono gli effetti sul territorio e sulla popolazione di Basilicata di tutti i programmi regionali fissati; non si può invocare una continuità di azioni programmatiche rispetto a quei programmi, se non si procede prima ad una verifica degli interventi attuati, di quelli non attuati e da attuare e di quelli da correggere o da annullare definitivamente.

Annibale Formica
Sindaco di
S. Paolo Albanese